

Integrazioni al Regolamento sull'Imposta di soggiorno

Testo vigente:	Proposta di modifica:
<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Presupposto dell'imposta</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.</p> <p>(omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Presupposto dell'imposta</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.</p> <p>2. E' altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 50/2017, per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusa quella che prevede la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Dell'imposta dovuta per il pernottamento nelle strutture ricettive</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Titolo III Dell'imposta dovuta per la locazione breve</p> <p style="text-align: center;">Art. 7-quater Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'imposta</p> <p>1. Il soggetto passivo d'imposta è il locatore dell'immobile in regime di locazione breve di cui al precedente art. 2, comma 2.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017, il soggetto responsabile dell'imposta, ovvero colui che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento del predetto canone o corrispettivo, è responsabile del pagamento</p>

	<p>dell'imposta e degli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7-quinquies Misura dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è determinata in proporzione al canone o corrispettivo della locazione breve.</p> <p>2. L'aliquota d'imposta da applicare è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>3. L'aliquota si intende prorogata di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7-sexties Registrazione dei dati</p> <p>1. Il locatore ovvero, in via subordinata, il diverso soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la locazione, registra sul portale telematico messo a disposizione dal Comune la data di inizio e data di fine della locazione e l'importo del canone o corrispettivo. L'accesso al portale avviene tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).</p> <p>2. Il soggetto di cui al comma precedente è tenuto alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7-septies Dichiarazioni</p> <p>1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il soggetto di cui all'articolo precedente trasmette alla S.E.PI. S.p.a. la dichiarazione annuale, riferita all'anno precedente, nella quale sono indicati, con dettaglio mensile, i dati registrati.</p> <p>2. La dichiarazione è trasmessa telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 5-bis mediante una procedura di validazione/conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico, è ammessa la presentazione della dichiarazione redatta sull'apposita modulistica, sottoscritta dal responsabile d'imposta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7-octies Versamenti</p> <p>1. Entro il termine di durata della locazione, il soggetto passivo corrisponde l'imposta al responsabile d'imposta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta ed al successivo versamento.</p> <p>2. Il responsabile d'imposta effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in ciascun</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 8 Attività di controllo</p> <p>1. La S.E.PI. S.p.a. effettua il controllo sull'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto passivo nonché sul rispetto degli obblighi a carico del gestore della struttura ricettiva; provvede altresì a sanzionare le violazioni rilevate.</p> <p>2. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono notificati al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.</p> <p>3. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive trasmette alla S.E.PI. S.p.a., con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei subingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e</p>	<p>mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>3. Il versamento è effettuato attraverso i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.PI. S.p.a.</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV Controlli, sanzioni e altre disposizioni di carattere generali</p> <p style="text-align: center;">Art. 7-nonies Conto della gestione</p> <p>1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il gestore della struttura ricettiva e, per le locazioni brevi, il responsabile d'imposta, trasmettono alla S.E.PI. S.p.a. il conto della gestione, riferito all'anno precedente, nel quale sono indicate le riscossioni e i versamenti dell'imposta.</p> <p>2. Il conto della gestione è trasmesso telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 5-bis mediante una procedura di validazione/conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico è ammessa la presentazione del conto cartaceo, debitamente sottoscritto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Attività di controllo</p> <p>1. La S.E.PI. S.p.a. effettua il controllo sull'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto passivo nonché sul rispetto degli obblighi a carico del gestore della struttura ricettiva e del responsabile d'imposta; provvede altresì a sanzionare le violazioni rilevate.</p> <p>2. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.</p> <p>3. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive trasmette alla S.E.PI. S.p.a., con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei subingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e</p>
--	---

<p>n. 472.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.</p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 5-bis, 6, 7, commi 2 e 3, 7-bis e 7-ter comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto previsto dai commi che seguono; al procedimento di irrogazione si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.</p> <p>3-bis. Per l'omissione o infedeltà nella registrazione mensile dei dati, di cui all'art. 5-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>4. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>5. Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>6. Per l'omesso o il ritardato versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva rispetto a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>7. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione della comunicazione prevista dall'art. 7-bis del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>8. Per l'omessa o non conforme esposizione della cartellonistica informativa prevista dall'art. 7-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>n. 472.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.</p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 5-bis, 6, 7, commi 2 e 3, 7-bis, 7-ter, 7-sexties, 7-septies e 7-nonies, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva o del responsabile d'imposta, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto previsto dai commi che seguono, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti; al procedimento di irrogazione si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.</p> <p>3-bis. Per l'omissione o infedeltà nella registrazione mensile dei dati, di cui all'art. 5-bis e all'art. 7-sexties, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>4. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 e all'art. 7-septies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>5. Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>6. Per l'omesso o il ritardato versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva rispetto a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>7. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione della comunicazione prevista dall'art. 7-bis del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>8. Per l'omessa o non conforme esposizione della cartellonistica informativa prevista dall'art. 7-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>9. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione del conto della gestione previsto dall'art. 7-nonies del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
---	---

<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Norme finali e transitorie</p> <p>1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, i versamenti hanno luogo entro i termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 marzo al 31 maggio 2012, entro il 18 giugno 2012; - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2012, entro il 17 settembre 2012; - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2012, entro il 17 dicembre 2012. <p>2. L'art. 7-bis del presente Regolamento si applica dal 1 gennaio 2013.</p> <p>3. L'art. 7-ter del presente Regolamento si applica dal 1 luglio 2013.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 si applicano per le violazioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.</p> <p>5. La registrazione dei dati di cui all'art. 5-bis, relativi al periodo d'imposta dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2017.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 marzo 2012, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente art. 14.</p> <p>3. Le disposizioni dell'art. 5-bis si applicano dal 1 luglio 2017.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo V Norme finali e transitorie</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Norme finali e transitorie</p> <p>1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, i versamenti hanno luogo entro i termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 marzo al 31 maggio 2012, entro il 18 giugno 2012; - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2012, entro il 17 settembre 2012; - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2012, entro il 17 dicembre 2012. <p>2. L'art. 7-bis del presente Regolamento si applica dal 1 gennaio 2013.</p> <p>3. L'art. 7-ter del presente Regolamento si applica dal 1 luglio 2013.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 si applicano per le violazioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.</p> <p>5. Le disposizioni dell'art. 5-bis si applicano dal 1 luglio 2017. La registrazione dei dati di cui all'art. 5-bis, relativi al periodo d'imposta dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2017.</p> <p>6. Il comma 2 dell'art. 2 e gli articoli da 7-sexties a 7-octies del presente regolamento si applicano dal 1 marzo 2018.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 marzo 2012, salvo quanto previsto dal precedente art. 14.</p>
---	--

Allegato n. 1 – Articolazione delle misure dell’Imposta di soggiorno

Misure relative al soggiorno nelle strutture ricettive

A) Strutture alberghiere

Classificazione
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

B) Campeggi

Classificazione
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle

C) Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva

Tipologia
Ostelli
Case per ferie ed altre strutture

D) Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione

Tipologia
Affittacamere professionali
Affittacamere non professionali
Case vacanze
Residenze d’epoca

E) Residence

Classificazione
2 chiavi
3 chiavi
4 chiavi

F) Agriturismo

Classificazione
1 spiga
2 spighe
3 spighe

Aliquota per le locazioni brevi

Aliquota d’imposta
